

parola *limitatamente*. Si dirà quindi: « collo scopo di far osservare, ecc. »

Presidente. Sta bene. Si dirà anche « nei tratti » invece che « nelle tratte », e nel coordinamento si avrà cura di adoperare sempre la stessa formula.

Rileggo dunque l'articolo colle modificazioni proposte:

« Art. 44. Gli agenti delle tranvie e delle ferrovie economiche su strade ordinarie sono equiparati ad agenti di polizia stradale, allo scopo di far osservare le prescrizioni di polizia stradale nei tratti di via ordinaria percorsi dalle tranvie e ferrovie economiche. »

Stelluti-Scala. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Stelluti-Scala. Io prego la Commissione di non insistere nella seconda parte di questo articolo.

Cotesti agenti ferroviari sono investiti delle facoltà, che i regolamenti comunali e provinciali danno ai propri agenti stradali, e si comprende che questa è una necessità. Non si può, per esempio, occupare il suolo stradale con carri; evidentemente chi ha l'uso di una parte della strada ha interesse che siano applicate quelle discipline, che riguardano la strada intera; e quando s'incarica di far rimuovere un ostacolo egli assume le funzioni di agente ordinario di polizia stradale.

Quindi vorrei che si mantenesse la dicitura antica, che è più chiara e precisa.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Siamo tutti d'accordo nello scopo che ci proponiamo; la differenza sorge sul modo di esplicitare il nostro concetto. A me sembra che l'ultima dizione proposta dalla Commissione sia la più chiara di tutte.

Da questa dizione risulta chiarissimo il concetto, che questa disposizione non modifica in alcun modo la qualità di questi agenti. Così pure risulta evidente che le loro funzioni di agenti di polizia stradale essi potranno esercitare solamente su quei dati tratti; perchè non avrebbero alcun diritto di andare a far rispettare la polizia stradale su altri tratti della strada.

« I concessionari dovranno sottoporre le loro tariffe vigenti all'approvazione del proprietario della strada e dichiarare, entro

un anno, se intendono che le loro linee sieno considerate quali tranvie, o classificate fra le ferrovie economiche rispettando i diritti acquisiti.

« Questa classificazione avrà luogo in seguito ad una visita di appositi delegati del Governo, ed inteso il Comitato superiore delle strade ferrate: e sarà seguita dalla stipulazione di speciale atto a modificazione della concessione esistente.

« Spirato il termine di un anno, senza che il concessionario abbia fatto l'opzione, il Governo provvederà d'ufficio alla classificazione delle tranvie nei modi indicati nel paragrafo precedente.

« Nello stesso termine e cogli stessi procedimenti i concessionari di ferrovie pubbliche potranno chiedere che queste sieno classificate tra le economiche ».

Presidente. Al 1° comma di quest'articolo 46 l'onorevole Aguglia ed altri deputati propongono un emendamento. Invece di dire: « Tutte le tranvie esistenti all'atto » propongono che si dica: « Tutte le concessioni di tranvie già accordate all'atto » ecc.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Accetto il pensiero contenuto nella proposta dell'onorevole Aguglia, intesa a chiarire maggiormente la cosa. Ma lo pregherei di formularla così:

« Tutte le tranvie a trazione meccanica esistenti o concesse all'atto, » ecc.

Curioni, presidente della Commissione. Benissimo!

Presidente. Onorevole Aguglia...

Aguglia. Ringrazio l'onorevole ministro di avere accettato nella sua sostanza il mio emendamento, e accetto la formula ch'egli stesso propone. Lo scopo della mia proposta è chiarissimo; essa ha carattere esplicitativo del testo del progetto che pare riconosca soltanto lo stato di fatto. Onde non sorgano equivoci è giusto stabilire perciò che si intende parlare anche di tutte le concessioni già accordate all'atto della promulgazione della legge.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 4 con questa modificazione.

(È approvato).

« Art. 47. Per le tranvie o ferrovie economiche contemplate nella presente legge rimangono in vigore, per quanto sieno ad esse